



Comune di Calenzano

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PER DONNE SOLE E/O CON FIGLI MINORI

(Approvato con deliberazione n° 122/C.C. del 25/02/2003)

FINALITA'

La Comunità è destinata a ospitare per periodi temporanei donne sole e/o con figli minori nei casi segnalati dall'assistente sociale e valutati dalla Commissione Assistenza.

La struttura ha la possibilità di ospitare fino ad un massimo di 4 donne adulte con minori a carico, tenendo comunque presente la necessità di non creare situazioni di sovraffollamento e di impossibilità a garantire una facile convivenza.

Le modalità di accesso, di gestione, di partecipazione al funzionamento della struttura sono disciplinate dal presente regolamento.

ART. 1 AMMISSIONI

La Comunità Alloggio ospita donne sole e/o con figli, residenti nel Comune di Calenzano.

Le domande dovranno essere presentate dalle interessate all'assistente sociale competente e saranno valutate dalla Commissione Distrettuale Assistenza che, in base ai seguenti criteri attribuirà i relativi punteggi e individuerà i soggetti da inserire:

1) CONDIZIONI SOCIO-FAMILIARI

1-a Donna sola (divorziata, separata anche di fatto, ragazza madre, vedova) con figli minori

Punti 2 per ogni figlio

1-b Donna sola con figli minori di 3 anni

Punti 1 per ogni figlio

1-c Donna sola e mancanza totale del padre dei figli minori (vedova o con figli non riconosciuti)

Punti 3

1-d Necessità di allontanamento dei minori dal nucleo familiare preesistente disposta dagli organi giudiziari o valutata dall'assistente sociale

Punti 5

1-e Mancanza di parenti tenuti all'assistenza

Punti 1

1-f Accertamento handicap o invalidità civile del nucleo

Punti 1 per ogni membro

L'accertamento delle condizioni dovrà essere autocertificato. I punteggi dei suddetti punti sono cumulabili. Il punto 1 - d è sottoposto alla valutazione dell'assistente sociale competente

2) CONDIZIONE LAVORATIVA

2 - a Disoccupata

Punti 2

2 - b Lavoro precario o saltuario

Punti 1

3) CONDIZIONI AMBIENTALI

- a Provvedimento esecutivo di sfratto (escluso l'inadempienza contrattuale)

Punti 2

4) PRECEDENZE

A parità di punteggio i criteri di priorità per l'inserimento dei richiedenti sono:

Necessità di allontanamento dei minori dal nucleo familiare preesistente disposta dagli organi giudiziari o valutata dall'assistente sociale

Sfratto esecutivo

L'ammissione è subordinata alla presa visione del regolamento e accettazione della tariffa.

Il possesso di proprietà immobiliari può essere motivo di non ammissibilità valutato dalla Commissione Distrettuale Assistenza.

Il periodo di permanenza nella struttura è comunque da ritenersi temporaneo ed è stabilito dal progetto individuale dell'assistente sociale di riferimento e non può in ogni caso superare i sei mesi.

Eventuali proroghe devono essere valutate dall'assistente sociale competente e approvate dalla Commissione Distrettuale Assistenza.

ART. 2 DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere:

volontarie (con preavviso possibilmente di almeno 1 settimana)

disposte dall'Amministrazione qualora:

siano mutate in modo permanente le condizioni che hanno determinato l'ammissione;

comportamento del soggetto incompatibile con le regole normali di convivenza, su valutazione dell'assistente sociale;

in caso di morosità.

ART. 3 CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

Gli ospiti della Comunità Alloggio sono tenuti al pagamento mensile di una tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso delle spese di affitto e utenze sostenute dall'Amministrazione Comunale.

L'utente sottoscrive, all'atto dell'ammissione l'impegno al pagamento della quota assegnata.

Sono comprese nella tariffa le seguenti prestazioni:

Affitto, spese condominiali, spese di manutenzione, acquisto o sostituzione di mobili, arredi ed elettrodomestici. Non sono compresi nella retta il vitto, gli altri materiali di consumo necessari alla vita comunitaria e le piccole manutenzioni. A tali oneri faranno fronte le ospiti in modo autonomo.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione quotidiana della vita comunitaria (spesa preparazione pasti, lavanderia, pulizia dell'alloggio, ecc.) è autogestita nel rispetto reciproco delle ospiti, in autonomia e secondo il senso di responsabilità di ciascuna.

Referente della Comunità Alloggio è un Assistente Sociale individuato dal Coordinatore Sociale del Distretto 6. Il referente ha compiti di coordinamento e verifica della conduzione della casa e del rispetto del presente regolamento.

E' prevista all'interno della Comunità la presenza di un educatore professionale per un minimo di ore settimanali proposto dall'Assistente Sociale referente della Comunità in base al numero e alla tipologia dell'utenza e disposto dall'Ufficio comunale competente.

L'educatore, in linea di massima una figura stabile, ha il compito di supportare il lavoro dell'assistente sociale che segue i singoli casi e di aiutare le madri e i minori a dirimere i problemi che possono derivare dal rapporto di convivenza comune fra nuclei distinti.

Le ospiti sono tenute ad avere il massimo rispetto e responsabilità nei confronti della struttura abitativa e di quanto in essa contenuto e all'osservanza delle normali misure di sicurezza.

ART. 5 - NORME COMPORTAMENTALI

Gli ospiti godono della massima libertà, nel rispetto reciproco delle normali norme di convivenza. Le ospiti devono usare correttamente la struttura e le attrezzature e risarcire i danni eventualmente causati alle medesime, devono inoltre provvedere alla pulizia degli spazi personali e di quelli comuni.

Il posto è assegnato esclusivamente alle persone indicate dalla Commissione Assistenza ed è fatto assoluto divieto di ospitare altre persone non autorizzate. Sono comunque ammesse visite di familiari, parenti o amici per brevi periodi limitati nell'arco della giornata. In ogni caso per gli adulti di sesso maschile è necessaria l'autorizzazione dell'assistente sociale referente.

Nella struttura non sono ammessi animali.

Ogni ospite ha la possibilità, nel limite dello spazio disponibile, di personalizzare una parte dell'abitazione, in linea di massima la camera, con mobili e arredi personali dei quali verrà redatto un inventario al momento dell'ingresso, non è consentito però apportare modifiche sostanziali.

Le assegnatarie che si allontanano dalla struttura per più di cinque giorni sono tenute a darne preventiva comunicazione all'assistente sociale referente.

Le assegnatarie sono tenute a lasciare la struttura al termine del periodo loro assegnato.